

COPIA

COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA

N° 28 Reg. Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di prima convocazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

ALBERTINI ALESSIO	Presente
ALBERTI STEFANO	Presente
DANESE CHIARA	Presente
VANZANI GIUSEPPE	Presente
ZOPPI DENISE	Presente
BOCHESE ADRIANO	Presente
BURATO PAOLA MARIA	Presente
TREVISAN ALESSANDRO	Assente
LOVISON ALBERTO	Presente
BRAVI ROBERTO	Presente
FEDRIGO ANDREA MANUEL	Presente
ALDEGHERI FRANCESCA	Presente
PARISI FILIPPO	Presente

Presenti	Assenti
12	1

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE dott. SCARPARI EMILIO

Il SINDACO Dott. ALBERTINI ALESSIO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



COMUNE DI BELFIORE
Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto ALBERTINI ALESSIO in qualità di Proponente, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato da Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

I esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Belfiore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni, né per procedere ad interventi di razionalizzazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di C.C. n. 4 del 26.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- 1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23**

settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che non vi sono partecipazioni da alienare o da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

2. preso atto che non sussistono motivazioni per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni, ne per procedere ad interventi di razionalizzazione;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate del Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. E dall'art. 21, Decreto correttivo;

Il sottoscritto Rag. Luca Masin esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Belfiore, li 18-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Luca Masin

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto rag. Luca Masin, quale Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati/proponenti;
esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Parere Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Belfiore, li 18-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Luca Masin

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto indicata;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, come segue:

- parere di regolarità tecnica: favorevole;
- parere di regolarità contabile: favorevole;

Con voti resi in forma palese:

- favorevoli n. **8**;
- **contrari n. 0**
- astenuti n. **4 (Bravi, Aldegheri, Fedrigo e Parisi)**;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione palese (voti a favore n. **8**, astenuti n. **4 Bravi, Aldegheri, Fedrigo, Parisi**), il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL.

DISCUSSIONE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute."

Ricorda che la revisione della partecipate è prevista dalla Legge Madia; fa presente che la legge prevede che devono essere cedute le partecipazioni non funzionali alle attività istituzionali dell'Ente; le partecipazioni del Comune in Esa-com e in Acque Veronesi sono partecipazioni che possono essere mantenute.

Letto, approvato e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE
f.to dott. ALBERTINI ALESSIO,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. SCARPARI EMILIO

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 27-10-2017 e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Belfiore, 27-10-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Agostino Biroli

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva dopo il decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Belfiore, 28-09-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Agostino Biroli

Copia conforme ad uso amministrativo.

Belfiore, li 27-10-2017

Il Responsabile del Servizio
dott. Agostino Biroli

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune
Denominazione Ente: VENETO
Codice fiscale dell'Ente: 83000210233

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Luca

Cognome: Masin

Recapiti:
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 10 37050 Belfiore (VR)


Telefono: 0456145012

Fax: 0456149016

Posta elettronica: finanziario@comune.belfiore.vr.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ESA-Com. S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Organizzazione, gestione servizi di Igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ESA-Com. S.p.A. svolge servizi pubblici locali di interesse generale a rilevanza economica e nello specifico servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti, ha altresì per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi in materia ambientale, quali la manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali ecc.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, NELL'INTERESSE DEI SOCI, SUL TERRITORIO DELL'AREA VERONESE, COSÌ COME INDIVIDUATA DALL'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE VERONESE (D'ORA IN AVANTI ANCHE AATO) CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.12.2004, A NORMA DELL'ART. 113, COMMA 5, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (IN SEGUITO ANCHE T.U.E.L.), DELLE SOTTO ELENCAATE ATTIVITÀ, COMPRESSE L'ELABORAZIONE DI PROGETTI, LA DIREZIONE LAVORI E LA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI E ALTRE ATTIVITÀ STRUMENTALI, CONNESSE O COMPLEMENTARI:
- GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (IN SEGUITO ANCHE SII). DI CUI ALLA L.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	65,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	221.810,00
2014	194.340,00
2013	572.562,00
2012	279.550,00
2011	293.425,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.470.777,00
Compensi amministratori	15.309,00
Compensi componenti organo di controllo	15.200,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	9.579.966,00
2014	9.594.679,00
2013	10.040.051,00
FATTURATO MEDIO	9.738.232,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria diretta in ESA-Com S.p.A. rientra nelle fattispecie di cui al D. Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. - art. 20 comma 2 lett. a) svolge servizi di interesse generale, nella fattispecie servizi di rete, ivi inclusa realizzazione, gestione e manutenzione di impianti funzionali ai servizi medesimi e lett. d) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e regionali. Come si evince dai dati sopra riportati non sussistono le condizioni di perdite di esercizio, di n. amministratori superiore al n. dipendenti, di svolgimento di attività analoghe a quelle relative ad altre partecipazioni societarie del Comune, di fatturati medi inferiori a 500.000 euro, mentre sono in fase di avvio iniziative per attuare aggregazioni con altre società garantendo migliori condizioni di efficienza, maggiori livelli dimensionali di esercizio dei servizi e dunque maggiore competitività sul mercato di riferimento, nonchè per realizzare economie di scala.

Azioni da intraprendere:

Sviluppare iniziative di aggregazione societaria per garantire maggiore competitività sul mercato di riferimento e la realizzazione di obiettivi strategici in termini di qualità ed economicità del servizio nell'ambito del Bacino dei rifiuti-Ambito Territoriale Ottimale "Verona Sud"

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 09 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	273,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.806.592,00
2014	1.100.173,00
2013	2.584.858,00
2012	609.471,00
2011	450.261,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	16.332.927,00
Compensi amministratori	61.200,00
Compensi componenti organo di controllo	50.883,90

Importi in euro

FATTURATO	
2015	96.038.084,00
2014	92.246.684,00
2013	89.222.120,00
FATTURATO MEDIO	92.502.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria diretta in ESA-Com S.p.A. rientra nelle fattispecie di cui al D. Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. - art. 20 comma 2 lett. a) svolge servizi di interesse generale, nella fattispecie servizi di rete, ivi inclusa realizzazione, gestione e manutenzione di impianti funzionali ai servizi medesimi e lett. d) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e regionali. Come si evince dai dati sopra riportati non sussistono le condizioni di perdite di esercizio, di n. amministratori superiore al n. dipendenti, di svolgimento di attività analoghe a quelle relative ad altre partecipazioni societarie del Comune, di fatturati medi inferiori a 500.000 euro.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	18.650,00
2014	33.284,00
2013	5.278,00
2012	8.947,00
2011	442,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	170.939,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	259.489,00
2014	240.066,00
2013	245.842,00
FATTURATO MEDIO	248.465,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

ESA-Com.-S.p.A.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione societaria indiretta in Gielle Ambiente S.r.l rientra nelle fattispecie di cui al D. Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. - art. 20 comma 2 lett. a) svolge servizi di interesse generale, nella fattispecie servizi di rete, con specifico riferimento alla manutenzione delle caditoie stradali e lett. d) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e regionali. Come si evince dai dati sopra riportati non sussistono le condizioni di perdite di esercizio, di n. amministratori superiore al n. dipendenti, di svolgimento di attività analoghe a quelle relative ad altre partecipazioni societarie del Comune, in quanto la società svolge attività di gestione ed intermediazione dei rifiuti urbani e speciali, il fatturato medio è inferiore a 500.000 euro, mentre sono in fase di avvio iniziative per attuare aggregazioni con altre società garantendo migliori condizioni di efficienza, maggiori livelli dimensionali di esercizio dei servizi e dunque maggiore competitività sul mercato di riferimento, nonchè per realizzare economie di scala.

Azioni da intraprendere:

Sviluppare iniziative di aggregazione societaria per garantire maggiore competitività sul mercato di riferimento e la realizzazione di obiettivi strategici in termini di qualità ed economicità del servizio nell'ambito dei territori degli Enti

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	ESA-Com S.p.A.	Diretta	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti	0,91	<p>Il sistema di affidamento "in house providing" rispetta i requisiti dell'ordinamento europeo. I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque equiparabili con i costi di mercato. l'opzione per l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale rispetto al ricorso al mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta qualificante per il peculiare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione; - i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato esistente, realizzando ESA - Com. S.p.A. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna; - l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto; - la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ESA - Com. S.p.A. sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata, attestatasi negli anni di gestione della Società tra il 70% e l'80%; - l'ESA - Com. S.p.A. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio, quali vie di comunicazione a ridotta e/o difficoltosa viabilità.

Dir_2	Acque Veronesi S.c.ar.l.	Diretta	Gestione del servizio Idrico integrato.	0,37	Società affidataria per conto del Consiglio di Bacino Veronese della gestione del servizio idrico integrato.
Ind_1	Gielle Ambiente S.r.l.	Indiretta	manutenzione caditoie stradali - e gestione servizi di igiene e salubrità urbana compresa la derattizzazione e disinfestazione	0,91	La società come evidenziato svolge servizi strumentali di manutenzione delle caditoie stradali, manutenzione verde pubblico affidato dalla capogruppo ESA-Corn. S.p.A. essendo la stessa Titolare di autorizzazione dall'albo gestori ambientali per la manutenzione e gestione di pozzi neri e caditoie stradali oltre che per attività relative alla manutenzione del verde pubblico

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione:

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare.

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

 (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (Importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

18/09/17

Relazione sulle società partecipate

COMUNE DI BELFIORE

Sommario

Analisi Normativa.....	2
Le società partecipate.....	3
I servizi pubblici di interesse generale (a rilevanza economica) e l'affidamento in house providing.....	4
D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici).....	6
D. lgs. n.175/2016 (Riordino della disciplina delle società partecipate).....	6
Disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (artt.16-19 legge n.124/2015).....	6
Affidamento ad ESA-Com.....	7
Controllo Analogo sul singolo servizio.....	9
Controllo analogo congiunto.....	10
Organizzazione interna societaria.....	16

Analisi Normativa

Il contesto normativo con il quale ESA-Com Spa è destinato a confrontarsi si palesa particolarmente complesso e, in questi ultimi anni, oggetto di continue modifiche anche in considerazione della evoluzione della normativa comunitaria di riferimento.

Si tratta evidentemente di un vincolo esterno al processo decisionale che se, per un verso, indirizza il management verso scelte necessitate, per altro verso potrebbe essere utilizzato come opportunità, in quanto possibile leva per aggregare consenso su determinate scelte manageriali.

In linea generale, è possibile convenire sulla genesi delle recenti dinamiche evolutive delle norme in tema di servizi pubblici locali, di società a partecipazione pubblica e di appalti e contratti pubblici, da individuare, sul piano generale, nel mutamento del ruolo dello Stato nella regolazione del sistema economico. A partire dall'inizio degli anni '90, infatti, assistiamo ad un progressivo arretramento dello Stato dal suo ruolo di erogatore diretto di servizi pubblici a fronte di una valorizzazione del suo profilo di soggetto regolatore dei mercati.

Un cambiamento che, sulla scia dei profondi mutamenti del contesto economico globale, è determinato da diversi fattori: esigenze di contenimento della spesa pubblica, necessità di garantire efficienza nella erogazione dei servizi pubblici, implementazione del principio di libera concorrenza di derivazione comunitaria.

Tali fattori hanno determinato una evoluzione del sistema normativo di riferimento in materia di società partecipate, rispetto al quale, operazioni di aggregazione appaiono sempre più opportune in ragione delle economie di scala che si svilupperebbero.

Analogamente, in materia di procedure di affidamento di servizi pubblici, quello che emerge dai recenti interventi del legislatore è una tendenza per cui le amministrazioni saranno gravate di particolari e stringenti oneri motivazionali a supporto della scelta di utilizzare strumenti gestionali in deroga al libero mercato. Ne deriva, un indiretto sostegno ad ipotesi di razionalizzazione ed aggregazione di società partecipate che erogano servizi pubblici in regime di affidamento diretto, in quanto i potenziali vantaggi in termini di efficienza ed economicità di gestione possono rivelarsi validi argomenti in sede di giustificazione della scelta di non rivolgersi al mercato.

Le società partecipate

Il riconoscimento in capo alla PA della capacità giuridica di diritto privato (art.2 legge 241/90) si dimostra funzionale a scelte organizzative finalizzate a portare all'esterno del perimetro pubblico lo svolgimento di diverse tipologie di attività onde valorizzare la dinamicità degli istituti giuridici privatistici nella gestione (forma societaria, strumenti negoziali, amministrazione del personale) pur mantenendone la proprietà o il controllo pubblico.

Nell'ambito degli enti locali vengono così affidate a società partecipate la gestione di servizi pubblici, la gestione di attività e servizi strumentali per l'ente, altre attività ritenute di interesse istituzionale.

Le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, associate alla necessità di contenere entro i limiti della normativa comunitaria in materia di libera concorrenza la presenza sul mercato di imprese a capitale pubblico, hanno condotto il legislatore degli ultimi anni ad introdurre una normativa finalizzata alla progressiva limitazione del fenomeno delle partecipate.

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), riprendendo quanto già disposto con scarso successo dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), rinnova l'obbligo di alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni non strettamente funzionali ad esigenze istituzionali, imponendo al 31.12.2014 la cessazione ad ogni effetto della partecipazione e la liquidazione in denaro della quota sociale (art.1 co.569-569 bis).

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art.1 co- 611 ss.) obbliga le PP.AA. ad avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate che si affianca a quello avviato con la Finanziaria 2008 e ne amplia la portata in quanto, a differenza del primo, coinvolge anche le partecipazioni indirette ed investe anche quelle partecipazioni relative ad attività che, pur funzionali al perseguimento degli interessi istituzionali, non è indispensabile per l'ente gestire in forma societaria (ben potendosi utilizzare una differente formula organizzativa).

In questo contesto si innesta la c.d. riforma Madia (Legge n.124/2015) che, nell'ambito di un più ampio e ambizioso progetto di riforma della PA, delega il governo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (art.18)

dettandone principi generali informati a criteri di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche.

Il decreto delegato (D. lgs. n.175/2016, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), entrato in vigore il 23.09.2016, si caratterizza per il tentativo di semplificare e ricondurre ad unità la normativa di riferimento e si pone in linea di continuità rispetto al disegno di contenimento delle partecipate pubbliche. Ribadendo che il ricorso a società partecipate si giustifica solo in quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali, la normativa delimita in via generale l'ambito di operatività di tale formula organizzativa solo ad alcune specifiche ipotesi (art.4). Le amministrazioni vengono altresì gravate di un onere motivazionale (art.5) avente ad oggetto le ragioni e le finalità che giustificano il ricorso a moduli societari di diritto privato, sotto i profili di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

I servizi pubblici di interesse generale (a rilevanza economica) e l'affidamento in house providing.

L'attività svolta da ESA-Com Spa (servizio di raccolta rifiuti) rientra pacificamente nel concetto di servizio pubblico, ovvero nel più ampio concetto di derivazione comunitaria di servizi di interesse economico generale (SIEG).

In questo ambito il tema più rilevante è costituito dalle modalità e condizioni di affidamento del servizio, rispetto al quale le regole comunitarie impongono il principio dell'evidenza pubblica nel ricorso al mercato per salvaguardare la parità di trattamento e, attraverso di essa, la libera circolazione e la concorrenza. Peraltro, proprio in ambito comunitario, la giurisprudenza prende atto dell'esistenza di realtà nazionali nelle quali le amministrazioni pubbliche erogano servizi di interesse generale in regime di autoproduzione.

Nel tentativo di ricondurre tali realtà sui binari di un corretto rapporto con i principi del mercato comune la giurisprudenza comunitaria elabora il concetto di «in house» quale ipotesi di deroga al principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento di servizi di interesse generale, legittimando così l'affidamento diretto in favore di soggetti che, a prescindere dalla natura privatistica del loro regime giuridico, di fatto operano come articolazione della pubblica amministrazione. Tale ipotesi derogatoria incontra precisi limiti: a) l'amministrazione deve esercitare sul soggetto affidatario un

controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, inteso come possibilità di influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni importanti; b) il soggetto affidatario deve svolgere la parte più importante della propria attività in favore degli enti che lo controllano.

Di derivazione giurisprudenziale è anche il concetto di controllo analogo congiunto, richiesto nelle ipotesi in cui il soggetto affidatario è partecipato da una pluralità di amministrazioni pubbliche (è il caso di ESA-Com Spa). A tal proposito si precisa che non è indispensabile che ciascuna amministrazione eserciti individualmente il controllo analogo, il quale tuttavia non può fondarsi solo sul controllo esercitato dall'amministrazione che detiene la partecipazione maggioritaria. Ne consegue che vanno individuati idonei strumenti (patti parasociali, regolamenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto) atti a consentire il controllo analogo anche in caso di partecipazioni minoritaria.

Infine una questione molto discussa si è rivelata la compartecipazione di capitale privato nei soggetti affidatari. La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che tale circostanza fosse determinante al fine di escludere il controllo analogo, sul presupposto che una partecipazione anche minoritaria di capitale privato possa potenzialmente pregiudicare il perseguimento di interessi pubblici.

I principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di in house providing hanno trovato riscontro nella recente produzione legislativa comunitaria nell'ambito delle Direttive in materia di procedure ad evidenza pubblica (Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; Direttiva 2014/25/UE sui Servizi; Direttiva 2014/23/UE sulle concessione).

L'ordinamento italiano, discostandosi dalle aperture che andavano affermandosi a livello comunitario, si caratterizzava per una legislazione particolarmente restrittiva nei confronti degli affidamenti in house (art.23-bis d.l. 112/2008, conv. in legge 133/2008).

Tale normativa veniva abrogata dal Referendum del 12-13 Giugno 2011. Successivamente con il d.l. 138/2011 veniva reintrodotta una normativa sostanzialmente analoga, tanto che la corte Costituzionale ne sanciva l'illegittimità costituzionale per violazione della volontà referendaria. A quel punto il legislatore (art.34 d.l. 179/2012) impone alle amministrazioni, nelle procedure di affidamento di servizi pubblici, di dar conto della osservanza dei principi comunitari in

materia, assumendo un atteggiamento neutro rispetto alla elaborazione dell'ordinamento comunitario.

Le recenti modifiche legislative, derivanti dalla attuazione delle Direttive comunitarie e dalla riforma della PA (Legge n.124/2015), sono indicative di alcune linee di tendenza sulle scelte delle amministrazioni in materia di in house providing. In particolare:

D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici)

Vengono individuate le condizioni di esenzione dell'applicazione del Codice e quindi di legittimazione dell'affidamento diretto: controllo analogo, anche in forma congiunta; 80% dell'attività dell'affidatario da svolgersi in favore delle amministrazioni controllanti; apporto di capitali privati ammesso solo in assenza di controllo o potere di veto e in assenza di influenza determinante (art.5).

Vengono specificate le condizioni legittimanti l'affidamento in house (art.192) richiedendo: la previa valutazione della congruità economica della soluzione in house rispetto a quelle reperibili sul mercato; l'esplicitazione dei benefici per la collettività derivanti dalla forma di affidamento scelta.

D. lgs. n.175/2016 (Riordino della disciplina delle società partecipate)

Vengono definiti i concetti di controllo analogo e controllo analogo congiunto (art.2) e i limiti della compartecipazione dei privati, in coerenza con il D. Lgs. n.50/2016. Vengono previste apposite deroghe alla disciplina societaria del codice civile al fine di facilitare l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso patti parasociali (art.16).

Disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (artt.16-19 legge n.124/2015).

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 è stata sancita l'illegittimità costituzionale di diverse norme della c.d. Legge Madia di riforma della PA (Legge 124/2015), fra cui quelle relative alla riforma dei servizi pubblici, per violazione delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni. Per l'effetto il Governo ha ritirato, poco prima della definitiva approvazione, il testo del decreto delegato attuativo della delega in parola. Pur essendo decaduta la delega, dal testo dello schema di decreto legislativo è possibile trarre elementi indicativi circa le linee di politica del

diritto in materia. In tale prospettiva le amministrazioni sarebbero state chiamate a definire gli obiettivi di servizio pubblico perseguiti e, successivamente, a verificare se il mercato concorrenziale è in grado di soddisfare adeguatamente tali esigenze. Solo l'esito negativo di tale verifica avrebbe legittimato l'assunzione in carico alla PA del servizio. Peraltro l'assunzione in carico non prelude di per sé all'affidamento in house, ben potendo essere scelti altri strumenti correttivi dei fallimenti del mercato (oneri di servizio pubblico di carattere generale, ovvero diretti a singoli operatori; sovvenzioni agli utenti del servizio).

Affidamento ad ESA-Com.

Và evidenziato che nel caso di specie l'affidamento ad ESA-Com. S.p.A. si configura come affidamento in house providing così come previsto dai principi comunitari, oltre al fatto che proprio nei confronti della stessa società il TAR Veneto, Sez. I, 14/12/2011 n. 1823 ha stabilito quanto segue:

"2.2.- Quanto, invece, alla dedotta illegittimità alla stregua del diritto comunitario dell'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, va preliminarmente chiarito che tale istituto, che rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, trova pacifica giustificazione a livello comunitario, e la trova nella nozione sostanziale di contratto.

La Corte di Giustizia, infatti, ha evidenziato che la nozione di contratto implica l'esistenza di una relazione intersoggettiva, ove coesistono almeno due soggetti sostanzialmente distinti.

Non c'è pertanto contratto - e non si applicheranno allora le regole comunitarie a tutela della concorrenza nella scelta del contraente - laddove l'Amministrazione si rivolga, per reperire una determinata prestazione, ad un soggetto che, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è tuttavia sottoposto ad un controllo gerarchico così intenso da parte dell'Ente che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne.

In presenza di tali condizioni, quindi, c'è non già un contratto (manca, infatti, una relazione intersoggettiva), ma, difettando la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario, c'è soltanto un rapporto organico (o di delegazione interorganica), ed è per questo

motivo che lo svolgimento della prestazione si configura una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione.

In altre parole, l'affidamento "in house" non è una fattispecie contrattuale eccezionalmente sottratta all'applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, ma è, al contrario, una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni (cfr. la sentenza Stadt Halle della Corte di Giustizia: "un'autorità pubblica che sia una amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterna non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici").

2.3. - Ciò precisato, dunque, la giurisprudenza comunitaria e nazionale, partendo dal concetto che l'affidamento diretto di un servizio è giustificato quando il soggetto affidatario si trova in una posizione strumentale e di rapporto organico con l'Amministrazione affidante, ha individuato i requisiti in presenza dei quali può ritenersi verificata la sussistenza di detta posizione e, conseguentemente, giustificato il conferimento "in house".

Tali requisiti sono (si vedano al riguardo CGE 18-11-1999 n. C-107-98, caso Teckal srl e 11-1-2005 n. C-26-03 sent. Stadt Halle et RPL Lochau; CdS, IV, 25.1.2005 n. 168; V, 9.3.2009 n. 1365, 26.8.2009 n. 5082 e 29.12.2009 n. 8970) la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analoga a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci.

2.4.- Orbene, applicando alla fattispecie in esame gli anzidetti parametri, il requisito della proprietà pubblica di ECO CISI spa (ora Esa-com S.p.A.) è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che - ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte

Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C-573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.

In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ECO CISI spa (ora Esa-com S.p.A.) sia interamente rivolta a favore dei soci (cfr. il bilancio 2010, da cui risulta che il fatturato deriva interamente dai pagamenti effettuati dai soci beneficiari dei servizi: doc. 4 della controinteressata)."

In ordine, infine, al "controllo analogo", tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con l'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare "controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza").

Và anche evidenziato il rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Controllo Analogo sul singolo servizio

Per quanto poi attiene al principio del controllo analogo, l'art.5,c.1 lett.a) del Nuovo Codice su questo aspetto stabilisce che non si rientra nell' applicazione del Codice se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Al medesimo art. 5, c. 2 e 3 vengono poi specificate le condizioni di sussistenza del controllo analogo, che deve consistere nell'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, con la precisazione che tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Relativamente all'esercizio del controllo esercitato da ogni singolo socio di ESA-Com. sui servizi affidati, questo viene esercitato preventivamente prima dell'approvazione del Piano Finanziario Rifiuti

di anno in anno dove sono previsti e concordati con ogni singolo Ente le modalità di svolgimento del servizio con le relative frequenze del servizio.

Ogni singolo ente con la sottoscrizione del contratto di servizio ha fra l'altro individuato il soggetto preposto all'esercizio del controllo analogo sui servizi affidati.

Vengono anche effettuati incontri tecnici con relazioni sull'andamento del servizio, analizzando le problematiche emerse e condividendo soluzioni applicabili.

Ogni socio dispone qualora lo ritenesse necessario in corso di attività modifiche o implementazioni dei servizi rispettando le procedure previste e concordate fra le parti.

Controllo analogo congiunto

Regolamento per il controllo analogo congiunto

L'art. 34-bis dello statuto di ESA-Com. stabilisce che il controllo analogo viene esercitato mediante il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto:

Articolo 34-bis

Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

"ECO CISI S.p.A." (ora Esa-com S.p.A.) gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ECO CISI S.p.A.", sottoscritto dai soci.

In seguito alla modifiche statutarie in data 01/12/2011 i rappresentanti dei comuni di Angiari, Belfiore, Gazzo Veronese, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Casaleone, Concamarise, Isola della Scala, Palù, Erbè, e della società CAMVO S.p.A. hanno sottoscritto convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per il Regolamento di Attuazione del Controllo

Analogo Congiunto sulla Società, e successivamente in data 30/12/2011 il comune di Isola Rizza e 27/02/2013 anche il socio AMIA S.p.A. hanno sotto scritto la stessa convenzione.

Il T.U. sulle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) differenzia il modello in house "unipersonale" da quello "pluripersonale" a partecipazione congiunta facendo espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5, c.5 del nuovo Codice (art. 2 lett.d) T.U.).

Per quanto attiene ai modelli pluripartecipati, la fattispecie è dunque disciplinata dal Nuovo Codice all'art. 5, c. 4 e 5, dove si dispone espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Nel caso di specie tutti i soci di ESA Com. S.p.A. hanno sottoscritto, nella forma di convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 il regolamento di attuazione del controllo analogo congiunto.

Nel regolamento sono indicate le forme per l'esercizio del controllo analogo congiunto esercitato dai soci che si concretizzano in controllo preventivo (art.5) controllo contestuale (art.6) e controllo finale (art.7).

Dalla data di costituzione il comitato si è riunito nelle seguenti date:

Riunione n. 1/2012 del 3 febbraio 2012

Con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente del Comitato Intercomunale per il controllo congiunto;
2. Analisi situazione normativa sui servizi pubblici locali e società partecipate dai comuni;

3. Varie ed eventuali.

Riunione n. 2/2012 del 12 aprile 2012

Con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull'andamento aziendale anno 2011 e presentazione relative risultanze economiche;
2. Atto di citazione del 16/03/2012 da parte di CISI SPA in persona del Liquidatore Giudiziario nonché, successiva domanda di arbitrato sempre da parte di CISI SPA in concordato preventivo. Analisi della problematica e determinazioni in merito;
3. Analisi sviluppi futuri alla luce dell'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni;
4. Varie ed eventuali.

Riunione n. 3/2012 del 11 luglio 2012

con il seguente ordine del giorno:

1. Cessione quote ESA-Com. SpA ad AMIA Verona SpA da parte di CISI SpA in liquidazione – Esame ed eventuali provvedimenti;
2. Varie ed eventuali;

Riunione n. 1/2013 del 21 gennaio 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente situazione aziendale e sviluppi futuri;
2. Nuova tariffa rifiuti TARES;
3. Varie ed eventuali.

Riunione n. 2/2013 del 20 marzo 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Attuazione dell'obiettivo dell'allargamento del bacino di servizio mediante adesione e conseguente sottoscrizione dell'aumento di capitale a titolo oneroso deliberato dalla società S.I.V.E. srl, con delibera dell'assemblea straordinaria del 19 dicembre 2012, per una quota pari ad euro 75.569,00 ed in conformità a quanto previsto nella suddetta delibera, conferendo apposita autorizzazione all'organo amministrativo;
2. Autorizzazione all'organo amministrativo a versare nelle casse della S.I.V.E. srl il 25% della quota di capitale sociale sottoscritto per un importo di euro 75.569,00 e dell'intero sovrapprezzo previsto;
3. Varie ed eventuali.

Riunione n. 3/2013 del 22 aprile 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento gratuito del Capitale Sociale da euro 104.000,00 a euro 1.000.000,00 mediante l'utilizzo della riserva costituita con utili accantonati in precedenti esercizi;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2013-2015;
4. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
5. Varie ed eventuali.

Riunione n. 4/2013 del 24 giugno 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Approvazione studio di fattibilità di una possibile aggregazione di società pubbliche;
3. Relazione del Direttore Generale sull'andamento delle raccolte rifiuti e sviluppi futuri;
4. Varie ed eventuali.

Riunione n. 5/2013 del 04 novembre 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente in riferimento al percorso di aggregazione societaria ESA-Com/SIVE/Bovolone Attiva;
2. Relazione su transazione con il Comune di Oppeano e ricorso per il Comune di Vigasio;
3. Varie ed eventuali.

Riunione n. 6/2013 del 16 dicembre 2013

con il seguente ordine del giorno:

1. Progetto per l'integrazione delle Società Pubbliche e Ambientali dell'ambito Verona SUD: criteri ed indirizzi;
2. Piani Finanziari rifiuti anno 2014.

Riunione n. 1/2014 del 28 aprile 2014

con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione e Bilancio anno 2013;

2. Relazione programmatica e budget 2014;
3. Andamento raccolta differenziata anno 2013;
4. Varie ed eventuali.

Riunione n. 2/2014 del 18 novembre 2014

con il seguente ordine del giorno:

1. Aggregazione Societaria ESA-Com. SpA/S.I.VE. srl – presentazione bozza progetto;
2. Varie ed eventuali.

Riunione n. 1/2015 del 10 marzo 2015

con il seguente ordine del giorno:

1. *Analisi progetto di aggregazione SIVE srl // ESA-Com SpA. Relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro incaricato dell'analisi di approfondimento del progetto con focus nei rapporti fra Soci Enti Locali (Comuni) e CAMVO SPA (Società partecipata da Enti Locali);*
2. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 2/2015 del 28 aprile 2015

con il seguente ordine del giorno:

1. *Andamento raccolta differenziata anno 2014;*
2. *Relazione sulla gestione e Bilancio 2014;*
3. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 3/2015 del 26 giugno 2015

con il seguente ordine del giorno:

1. *Analisi parere legale in merito alla distribuzione dei dividendi e di eventuali riserve – atto di indirizzo;*
2. *Analisi sviluppi e scenari futuri aziendali;*
3. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 1/2016 del 19 febbraio 2016

con il seguente ordine del giorno:

1. *Richiesta pervenuta da SIVE sul riavvio delle attività del gruppo di lavoro relativo al percorso di aggregazione // decisioni in merito;*
2. *Comunicazioni del Presidente;*
3. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 2/2016 del 28 aprile 2016

con il seguente ordine del giorno:

1. *Atto di indirizzo in merito all'approvazione del progetto di Bilancio 2015 costituito da Relazione sulla Gestione, schema di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale;*
2. *Atto di indirizzo in ordine alla destinazione dell'utile conseguito con il Bilancio 2014;*
3. *Atto di indirizzo in ordine alla destinazione dell'utile conseguito con il Bilancio 2015;*
4. *Nomina del Presidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico per il triennio 2016-2018;*
5. *Atto di indirizzo in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2016-2018;*
6. *Atto di indirizzo per la determinazione dei compensi agli Amministratori e ai Sindaci;*
7. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 3/2016 del 12 luglio 2016

con il seguente ordine del giorno:

1. *Nomina del Presidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico per il triennio 2016-2018;*
 - i. *A seguire incontro pubblico con:*
2. *consegna attestati premiazione Comuni Ricicloni 2016;*
3. *presentazione dati raccolta differenziata 2016.*

Riunione n. 4/2016 del 30 settembre 2016

con il seguente ordine del giorno:

1. *Atto di indirizzo in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2016-2018;*
2. *Atto di indirizzo per la determinazione dei compensi agli Amministratori e ai Sindaci;*
3. *Varie ed eventuali.*

Riunione n. 5/2016 del 10 ottobre 2016

con il seguente ordine del giorno:

1. *Atto di indirizzo in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2016-2018;*
2. *Atto di indirizzo per la determinazione dei compensi agli Amministratori e ai Sindaci;*

3. Varie ed eventuali.

Riunione n. 1/2017 del 08 marzo 2017

con il seguente ordine del giorno:

1. Analisi possibili sviluppi futuri;
2. Varie ed eventuali.

Riunione n. 2/2017 del 29 giugno 2017

con il seguente ordine del giorno:

1. Atto di indirizzo in merito all'approvazione del progetto di Bilancio 2016 costituito da Relazione sulla Gestione, schema di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale;
2. Atto di indirizzo in ordine alla destinazione dell'utile conseguito con il Bilancio 2016;
3. Atto di indirizzo in ordine all'aumento di Capitale Sociale della Società, mediante utilizzo delle riserve disponibili;
4. Comuni ricicloni anno 2016. Relazione e consegna attestati;
5. Servizio manutenzione verde, procedure affidamento servizio definitivo;
6. Analisi modifiche statutarie a seguito emanazione del Correttivo al Decreto Madia (D.Lgs. 175/2016);
7. Varie ed eventuali.

Riunione n. 3/2017 del 7 agosto 2017

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione lettera d'intenti ESA Com. S.p.A./Bovolone Attiva s.r.l.;
2. Varie ed eventuali.

In occasione di tale incontro sono stati discussi anche aspetti relativi al piano di crescita societaria valutando anche le possibili aggregazioni/acquisizioni societarie in ottica di gestione del servizio rifiuti sul Bacino Territoriale Ottimale Verona Sud, oltre all'attuale percorso aggregativo in essere fra ESA-Com. S.p.A: e Si.Ve s.r.l..

In occasione di un prossimo incontro il comitato formulerà gli atti di indirizzo in merito al piano di crescita di cui sopra.

Risulta quindi evidente che il controllo analogo congiunto effettuato dai soci rispetta ampiamente i presupposti stabiliti dall'art. 5 c. 4 e 5 del codice degli appalti.

Organizzazione interna societaria

La società ha ottenuto nel corso degli anni una serie di certificazioni che permettono un maggior controllo sulle attività svolte, costituendo un ufficio preposto al controllo di qualità e di gestione.

1. **UNI EN ISO 9001:2008** certificazione del sistema di gestione della qualità; la Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 1285 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione secondo l'adeguamento normativo previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Rinnovata in data 10/07/2017

2. **UNI EN ISO 14001:2004** certificazione del sistema di gestione Ambientale; la Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 1286 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione secondo l'adeguamento normativo previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015

Rinnovata in data 10/07/2017

3. **EN-ISO 10014 - 2007** la norma UNI ISO 10014 è il primo passo verso l'applicazione della norma ISO 9001, intesa non soltanto come strumento per il miglioramento delle performance qualitative dei processi, ma soprattutto come mezzo che

permette di associare ad ogni flusso aziendale un costo. La norma, destinata ai vertici delle organizzazioni, fornisce le linee guida per la realizzazione di benefici economici e finanziari attraverso l'applicazione dei principi di gestione per la qualità indicati dalle ISO 9000 e ISO 9004. Indica inoltre le priorità di miglioramento e le metodologie e gli strumenti idonei a realizzarlo. Certificato di prima emissione n. MYACH2014718 del 24/06/2014 valido fino al 15/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione.

Rinnovata in data 10/07/2017

4. **BS OHSAS 18001** (*Occupational Health and Safety Assessment Series*), identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 1286 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione.

Rinnovata in data 10/07/2017

5. **SA 8000** (tecnicamente **SA8000:2008**; *Social Accountability*)

La Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 596 del 04/08/2014 valido sino al 04/08/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 09/09/2016. Entro il termine del mese di Giugno 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione secondo l'adeguamento normativo previsto dalla norma SA 8000:2014

Identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CISE (*Organismo di certificazione dei sistemi di responsabilità Sociale accreditato dal SAAS - Social Accountability Accreditation Services*) volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla

responsabilità sociale d'impresa (*corporate social responsibility*):

- il rispetto dei diritti umani,
- il rispetto dei diritti dei lavoratori,
- la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
- le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Rinnovata in data 26/06/2017

6. Sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la Società, in data 18 aprile 2013, ha predisposto ed approvato il **Modello di Organizzazione e Gestione D. Lgs. 231/2001**. Ai sensi del comma 2 del D. Lgs. 231/01, tale modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività esposte al rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici interventi di prevenzione del rischio in attuazione delle decisioni dell'Ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) sul funzionamento e l'osservanza del modello e degli specifici protocolli;
- assicurare l'adeguata diffusione e formazione sul Modello 231;
- introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo è quindi finalizzato alla realizzazione ed alla diligente gestione di un Sistema di Controllo delle attività attraverso cui potrebbero essere commessi, o tentati, reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (attività sensibili) e di quelle che potrebbero favorire o supportare la commissione dei reati considerati.

La Società ha superato l'audit nel corso del 2014, ottenendo così l'attestazione emessa dall'Ente di certificazione accreditato n. 1285 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit si è concluso positivamente in data 21/09/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo dell'attestazione.

Rinnovata in data 10/07/2017

7. UNI ISO 31000:2010 Gestione del Rischio

La Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 1289 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 31000:2010.

Le organizzazioni che gestiscono i rischi in modo efficiente, sono in grado di proteggere il proprio business e di crescere professionalmente. Un sistema di gestione del rischio consente di identificare, analizzare, valutare, ridurre e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o processo, e permette alle organizzazioni di razionalizzare gli investimenti, minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità.

ISO 31000 è lo standard internazionale che consente di migliorare in modo proattivo l'efficienza gestionale e manageriale in azienda. Questo standard fornisce una serie completa di principi e linee guida per aiutare le organizzazioni a eseguire l'analisi e la valutazione dei rischi.

Lo standard internazionale di riferimento per la gestione dei rischi si applica a qualsiasi organizzazione di ogni settore imprenditoriale e supporta le aziende nelle singole attività, dalla pianificazione alla gestione dei processi. La gestione del rischio ad alti livelli garantisce la sicurezza e il miglioramento continuo del business.

Con l'implementazione dei principi e delle linee guida di ISO 31000, è possibile migliorare l'efficienza delle operazioni, la governance e la fiducia dei soggetti interessati, riducendo al contempo al minimo le perdite. Questo standard internazionale consente anche di migliorare le prestazioni in termini di salute e sicurezza, creando una base solida per i processi decisionali e stimolando la gestione proattiva in tutte le aree di attività.

I benefici dello standard ISO 31000 risultano essere i seguenti:

- Miglioramento dell'efficienza operativa e della governance
- Aumento della credibilità grazie all'applicazione di standard internazionali di riferimento per la gestione efficiente dei rischi
- Dimostrazione dell'utilizzo di tecniche avanzate di gestione dei rischio e migliore fiducia da parte di clienti e stakeholder
- Analisi e gestione dei rischi per ridurre al minimo le perdite
- Migliori prestazioni ed elasticità del sistema di gestione
- Reazione efficace al cambiamento in relazione alla crescita del business per ottenere maggiore solidità.

Rinnovata in data 10/07/2017

8. ISO 50001:2011 certificazione energetica

la Società ha superato l'audit di conformità alla norma nel corso del 2014, ottenendo così il certificato emesso dall'Ente di certificazione accreditato n. 1288 del 09/07/2014 valido sino al 08/07/2017; l'audit di mantenimento si è concluso positivamente in data 08/07/2016. Entro il termine della prima metà del mese di Luglio 2017 la Società affronterà l'audit di rinnovo della certificazione secondo la UNI EN ISO 50001:2011. Il continuo incremento dei costi energetici rende necessario sviluppare metodi più efficienti per gestire questo elemento, così cruciale per le attività aziendali ed ottenere un indubbio vantaggio sia dal punto di vista economico che da quello, sempre più importante, del rispetto ambientale.

Adottando le linee guida operative ISO 50001, è possibile ridurre il proprio consumo energetico, i costi e le emissioni di gas serra. supporta le organizzazioni nel processo di integrazione dei principi ISO 50001, favorendo cambiamenti e miglioramenti nei processi, nell'approccio alle attività di approvvigionamento e ottimizzando le esigenze di progettazione.

Rinnovata in data 10/07/2017

È stata approvata la carta dei servizi ed un codice etico allegati alla presente relazione. Tutta la documentazione sopra elencata soddisfa il principio sancito dall'art. 6 c.3 del D. Lgs. 175/2016

3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

Si rammenta anche la sentenza del TAR Veneto, Sez. I, 14/12/2011 n. 1823, nella quale i Giudici Amministrativi hanno provveduto alla verifica e conseguente conferma del modello in house providing per ESA-Com. S.p.A. rispettando i presupposti previsti dalla normativa in materia.

Tale verifica quindi si ritiene possa soddisfare le verifiche previste dalle linee guida di ANAC n. 7 approvate con determinazione n. 235 del 15/02/2017 previsti al punto 6) verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice Appalti e art. 4 e 16 del D. Lgs. 175/2016, fermo restando la convinzione da parte dello scrivente che l'iscrizione in tale elenco dovrà essere effettuata solo per i nuovi affidamenti a far data al 30/10/2017, termine stabilito da ANAC stessa con Comunicato del Presidente in data 5 luglio 2017 ad Oggetto: "Modifiche del comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 maggio 2017 recante "ulteriori chiarimenti sull'attivazione dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Nelle more dell'attuazione delle modifiche previste dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al Codice dei contratti pubblici e del conseguente necessario adeguamento delle Linee guida ANAC n. 7, su cui il Consiglio dell'Autorità ha deliberato, nell'adunanza del 28 giugno 2017, di acquisire il parere del Consiglio di Stato, si comunica che il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 di dette linee guida, è ulteriormente posticipato al 30 ottobre 2017".

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

Foglio 02.01_Ricognizione_Dirette
Tabella 02.01 partecipazioni dirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anni costi						
A	B	C							
Dir_1	03062710235	ESA-COM. S.P.A.	21						

Nella colonna E va indicata la quota di partecipazione detenuta direttamente si riporta in seguito tabella relativa alle quote di partecipazione:

nr	Elenco Soci	n. azioni	valore azioni €	quota in %
1	ANGIARI	1.040	1.040,00	1,00%
2	BELFIORE	942	942,00	0,91%
3	CAMVO SPA	48.258	48.258,00	46,40%
4	CASALEONE	1.040	1.040,00	1,00%
5	CONCAMARISE	520	520,00	0,50%
6	ERBE'	98	98,00	0,09%
7	GAZZO VERONESE	520	520,00	0,50%
8	ISOLA DELLA SCALA	1.040	1.040,00	1,00%
9	NOGARA	520	520,00	0,50%
10	NOGAROLE ROCCA	520	520,00	0,50%
11	OPPEANO	942	942,00	0,91%
12	PALU'	520	520,00	0,50%
13	ROVERCHIARA	520	520,00	0,50%
14	SALIZZOLE	520	520,00	0,50%
15	S. PIETRO DI MORUBIO	520	520,00	0,50%
16	SORGA'	520	520,00	0,50%
17	TERRAZZO	1.040	1.040,00	1,00%

18	TREVENZUOLO	2.702	2.702,00	2,60%
19	VIGASIO	520	520,00	0,50%
20	ISOLA RIZZA	98	98,00	0,09%
21	AMIA	41.600	41.600,00	40,00%
totale		104.000	104.000,00	100,00%

Foglio 02.02_Ricognizione_Indirette

Tabella 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Il suddetto foglio va compilato da parte dei Comuni che detengono partecipazioni indirette per il tramite di ESA-Com. S.p.A.

Foglio 03.01_Finalità_Actività_TuspX**03. REQUISITI**

TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Si è proceduto alla compilazione dei dati richiesti

Foglio 03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Si è proceduto alla compilazione dei dati richiesti

Foglio 04_Mantenimento

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Si è proceduto alla compilazione dei dati richiesti, da verificare i dati in colonna "C" se trattasi di partecipazione diretta o indiretta o entrambe.

In base all'art. 3 c. 2 dello statuto la società, potrà effettuare le seguenti attività:

2) La società potrà, quindi:

a) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde; la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi impianti ed opere;

b) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali anche pericolosi, compreso il movimento terra, il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;

d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;

e) provvedere al calcolo della tariffa prevista dal DPR 158/1999, alla sua riscossione previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa.

Data di costituzione:	26 luglio 2000
Sede legale:	Via A. Labriola, 1 Nogara (VR)
Oggetto Sociale:	La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e di tutte le
Capitale sociale al 31.12.2015:	€ 104.000,00
Altri soci:	vedi paragrafo "Assetto societario"
Ritorno economico per il Comune/società con riferimento agli ultimi tre	2014 Nessuno 2015 Nessuno 2016 Nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e	2014 Nessuno 2015 Nessuno 2016 Nessuno
Consiglio di Amministrazione	Maurizio Dott. Lorenzetti (Presidente) Silvia Patrizia Prof. Donno (componente) Mario ni Martelli (componente)
Organo di controllo (collegio Sindacale)	Dott. Costantino Bissoli (Presidente) Dott.sa Sara Gasparini (componente)

Risultati ultimi esercizi:

Anni	Volume d'affari	Utile d'esercizio	Patrimonio Netto
2016	9.667.357	300.367	2.401.716
2015(*)	9.579.966	221.810	2.101.052
2014	9.594.679	194.340	1.879.241
2013	10.040.051	572.562	1.684.902
2012	9.443.565	279.550	1.112.340
2011	9.057.892	293.425	832.790
2010	8.429.570	168.493	539.365
2009	8.277.169	234.292	370.871
2008	5.820.955	29.005	136.580

(*) versione approvata, non riclassificata a seguito delle modifiche operate al Codice Civile dal D.Lgs. 139/2015

Si evidenzia che ESA-Com. S.p.A. detiene una partecipazione totalitaria in Gielle Ambiente s.r.l.

Oltre alla partecipazione in Esa-Com S.p.A., il Comune di Belfiore detiene una partecipazione dello 0,37% in ACQUE VERONESI scarl – società consortile a capitale interamente pubblico alla quale partecipa la quasi totalità dei Comuni veronesi, tra i quali Belfiore. Trattasi di società affidataria del servizio idrico integrato per conto del Consiglio di Bacino Veronese (Autorità d’ambito per il servizio idrico integrato).